



RISCOSSIONE

Per le società rate con bilancio-bis

Rosanna Acierno ▶ pagina 33

FISCO

Riscossione. Equitalia chiede alle società di capitali con esercizio chiuso da oltre sei mesi una relazione di aggiornamento

Rate solo con un «bilancio-bis»

La richiesta fa lievitare i costi - In difficoltà soprattutto le piccole imprese

FOCUS



Antonio Iorio

Tempi duri, in questo periodo, per le società di capitali che richiedono la rateazione: è necessario infatti, nella maggior parte dei casi, predisporre una nuova relazione economico-patrimoniale, non essendo più sufficiente il bilancio approvato qualche mese fa, relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2013.

È la conseguenza della rigorosa interpretazione degli agenti della riscossione della direttiva a suo tempo emanata da Equitalia spa, in tema di richiesta di rateazione e relativa documentazione da produrre. Per presentare istanza di rateazione cosiddetta ordinaria (per importo superiore a 50 mila euro), ovvero straordinaria (per debiti di qualsiasi importo), ai sensi dell'articolo 19 del Dpr 602/1973 le società di capitali, cooperative, mutue assicuratrici, i consorzi con attività esterna, in base alle direttive emanate nel tempo da Equitalia devono produrre agli agenti della riscossione:

- prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità e dell'indice alfa;
- visura camerale aggiornata;
- copia dell'ultimo bilancio approvato e depositato presso l'ufficio del Registro delle imprese.

Tuttavia, proprio con riferimento al bilancio, le indicazioni di Equitalia prevedono che, nel caso in cui esso si riferisca ad un esercizio chiuso da oltre sei mesi, dovrà essere prodotta una nuova relazione

economico patrimoniale.

Per inciso, il contribuente potrà presentare comunque questa relazione, ove ritenga di dover fornire una rappresentazione della propria situazione economico-patrimoniale più aggiornata rispetto a quella risultante dal bilancio. Ne consegue che tutte le società di capitali aventi l'esercizio sociale coincidente con l'anno solare, ai fini della rateazione potranno utilizzare il bilancio approvato, ad andar bene, solo se si rivolgeranno ad Equitalia nei mesi di maggio e giugno. E infatti, considerando che l'approvazione avvenga entro il 30 aprile, non sarà possibile utilizzare il documento per i primi quattro mesi dell'anno (in quanto non approvato); successivamente, dopo il 30 giugno, esso non risponde più alle richieste dell'agente della riscossione, in quanto si riferisce ad un esercizio chiuso da oltre sei mesi.

La società è così obbligata a predisporre una relazione economico-patrimoniale che, di fatto, si traduce in un nuovo bilancio. Infatti, secondo le direttive di Equitalia, essa deve essere:

- redatta secondo i criteri previsti dall'articolo 2423 del Codice civile e seguenti;
- risalente a non oltre due mesi dalla data di presentazione dell'istanza di rateazione;
- comprensiva di tutte le voci del debito complessivo, per il quale l'agente della riscossione procede;
- approvata dall'assemblea/organo di controllo contabile;
- relativa ad un periodo di riferimento annuale o infrannuale.

La predisposizione di un nuo-

vo bilancio infrannuale rappresenta un'attività particolarmente onerosa, si pensi solo alle imprese che hanno in corso cantieri o commesse, magari anche all'estero. Senza contare la spesa da affrontare: soprattutto per le imprese di piccole dimensioni, che non dispongono di uffici contabili interni. Del resto, con un debito in scadenza (derivante da accertamento esecutivo, cartella, sentenza sfavorevole), la mancata richiesta (e concessione) della rateazione, ove non venga saldato per intero, comporta che l'agente della riscossione potrà intraprendere tutte le possibili azioni cautelari e, in alcuni casi, esecutive. Al contribuente, in queste ipotesi, resta la (difficile) possibilità di ottenere (per tempo) la sospensione amministrativa o giudiziale.

A ben vedere la questione potrebbe essere risolta evitando ulteriori oneri, anche di natura economica, per i contribuenti interessati. Sarebbe infatti sufficiente che la direttiva (interna) di Equitalia fosse modificata nel senso di ritenere valido l'ultimo bilancio approvato o, al limite, far decorrere i sei mesi non dalla data di chiusura dell'esercizio, ma dall'approvazione. Resterebbe ferma come ora la facoltà, per il contribuente, di produrre a discrezione una situazione più aggiornata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIVEDERE LE REGOLE

Per superare l'impatto sufficiente far decorrere i termini non dalla chiusura dell'esercizio ma dall'approvazione



Il punto**GLI ALLEGATI RICHIESTI
ALLE SOCIETÀ DI CAPITALI
PER LA RATEAZIONE**

Per chiedere la rateazione ordinaria di debiti oltre 50mila euro o la rateazione straordinaria di debiti di qualsiasi importo, le società di capitali e le società cooperative devono presentare a Equitalia un'istanza a cui vanno allegati il prospetto per la determinazione degli indici di liquidità e Alfa, la visura camerale aggiornata e copia dell'ultimo bilancio approvato e depositato presso il Registro delle imprese

**LA RELAZIONE ECONOMICO
PATRIMONIALE RICHIESTA
IN LUOGO DEL BILANCIO**

Nel caso in cui l'ultimo bilancio approvato della società di capitali o della società cooperativa che chiede la rateazione per oltre 50mila euro si riferisca a un esercizio che si è chiuso da oltre sei mesi, occorre produrre una relazione economico-patrimoniale, annuale o infrannuale, che deve essere stata redatta da non oltre due mesi prima della presentazione dell'istanza e deve essere stata approvata dall'assemblea dei soci o dall'organo di controllo contabile

**L'ESCLUSIONE
DALLA RATEAZIONE**

Nel caso in cui la società di capitali o la società cooperativa con bilancio relativo a un esercizio chiuso da oltre sei mesi non riesca a produrre la relazione economico-patrimoniale richiesta le conseguenze saranno pesanti. Non solo la società non potrà essere ammessa ad alcun piano di rateazione per debiti oltre 50mila euro, ma sarà anche obbligata a pagare in un'unica soluzione il proprio debito al fine di bloccare le azioni esecutive da parte di Equitalia

**L'ISTANZA
DI SOSPENSIVA GIUDIZIALE**

Per bloccare la riscossione coattiva, la società può presentare un'istanza di sospensiva giudiziale alla commissione tributaria (provinciale o regionale) presso cui è pendente il ricorso contro l'atto di accertamento o la cartella attestante il debito. Tuttavia, in attesa della decisione da parte di giudici tributari e in mancanza di pagamento del debito per intero, Equitalia potrebbe attivare misure cautelari

**L'ISTANZA DI SOSPENSIONE
IN VIA AMMINISTRATIVA**

Sempre al fine di bloccare la riscossione coattiva, in alternativa o in aggiunta all'istanza di sospensiva giudiziale, la società potrà presentare istanza di sospensione della riscossione direttamente all'ente creditore. La sospensione amministrativa è tuttavia un provvedimento discrezionale dell'ufficio che ha emesso l'atto, o ha formato il ruolo e, a oggi, non si registrano numerosi casi di accoglimento di tali istanze